

quando anche l'interesse fosse minimo. Invece, col sistema proposto in questo articolo, avverrebbe come per la costituzione del vecchio regno di Polonia, ove il diritto di veto rendeva impossibile il retto funzionamento della Assemblea.

Ecco perchè noi abbiamo proposto l'emendamento in parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo è spiacente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Macaggi perchè, come ho già accennato, il disegno di legge si ispira a criteri di severità e al concetto di risanare l'ambiente delle borse; e in questa materia è molto meglio essere rigorosi.

MACAGGI. Ma così uno solo potrà imporsi agli altri, e questa volta invece della moralità si favorisce la immoralità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Io mi riferisco a quanto ha detto il ministro; ma la mia opinione è conforme alla sua per questo motivo che, quando si tratta di fallimento, vi è una garanzia perchè si sa quali sono i creditori, quali sono i titoli che essi hanno presentato al giudice delegato; invece questa garanzia manca quando si tratta di pure insolvenze.

Ecco perchè prego l'onorevole Macaggi di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Macaggi, insiste nel suo emendamento?

MACAGGI. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi e altri nove deputati propongono che là dove si dice: « componimento con tutti gli interessati », si debba dire invece: « componimento accettato da tre quarti degli interessati rappresentandue terzi del totale delle insolvenze ».

Come la Camera ha udito, nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole relatore accettano questo emendamento. Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 6, nella dizione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 7.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, può promuovere lo scioglimento per

decreto Reale tanto della Deputazione di Borsa che del Sindacato dei mediatori.

« Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Non so se nel testo che ha dinanzi l'onorevole nostro Presidente vi sia: « sentito la Camera di commercio » perchè la formula « sentito il Consiglio dei ministri » è stata introdotta per una svista, perchè soltanto quando si parla di decreto Reale, si intende sempre che il Consiglio dei ministri sia sentito.

Proprio di mio pugno avevo scritto le parole « sentita la Camera di commercio »: deve essere incorso un errore di stampa, che ora deve essere corretto.

PRESIDENTE. L'articolo 7 andrebbe dunque corretto sostituendo le parole « sentita la Camera di commercio » alle altre « sentito il Consiglio dei ministri ».

L'onorevole ministro del tesoro è d'accordo in questa sostituzione?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 7.

(*È approvato*).

CAPO II.

*Ingresso in Borsa.*

Art. 8.

« Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

« Non possono però entrare in Borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3° coloro che sono esclusi dalla Borsa ai termini del seguente articolo.

« A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno ri-